



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente

SENTENZA

sentiti i difensori delle parti nella causa civile ordinaria, in grado d'appello, iscritta al n. 349/2021 R.G. affari contenziosi civili, vertente

TRA

COMUNE DI RAVENNA (00354730392), in persona del sindaco *pro tempore*, [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Giulianini, Enrico Baldrati e Giacomo Giannoccaro, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale – U.O. legale e contenzioso, in Ravenna, Piazza del Popolo, n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso in appello

APPELLANTE

E

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Burlinetto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Stra (VE), via Fossolovara, n. 6/8, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello

APPELLATO

E

CONFESTESTICA (91120700405), in persona del presidente [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Camporesi, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata - maria.camporesi@ordineavvocatirimini.it -, in virtù di procura allegata alla memoria d'intervento in appello

TERZO INTERVENUTO

E

CoLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali (97353770585), in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Emiliana Alessandrucci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Micaela Di Natale e Monica Pace, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 21, in virtù di procura allegata alla memoria d'intervento in appello

TERZO INTERVENUTO

E

FISieo - Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (96379020587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Renato Zaffina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Montanini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di San Cosimato, n. 30, in virtù di procura allegata alla memoria d'intervento in appello

TERZO INTERVENUTO

Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 218/2020, emessa in data 6/7/2020, nella causa n. 1912/2019 R.G.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Giudice di Pace di Ravenna con la sentenza n. 218/2020 emessa in data 6/7/2020 nella causa n. 1912/2019 R.G. accolse l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0194070 dell'11/10/2019, spiccata dal Comune di Ravenna - Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche, con cui fu contestata a [REDACTED] la violazione dell'art. 4 del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8616/3 del 19.01.2012.

Con ricorso depositato il 4/2/2021 il Comune di Ravenna ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, di rigettare l'opposizione proposta da [REDACTED]; con vittoria delle spese di lite.

Con memoria difensiva depositata in data 21/4/2021 si è costituito [REDACTED], il quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato; con vittoria delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria depositata in data 21/4/2021 è intervenuta nel giudizio l'APOS (Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu) che, in adesione alle conclusioni dell'appellato, ha chiesto il rigetto dell'appello esperito dal Comune di Ravenna; con vittoria delle spese di lite.

Con memoria depositata in data 1/5/2021 è intervenuta nel giudizio CONFESTETICA, la quale, invece, in via preliminare ha chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale in capo all'Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu e, nel merito, in adesione alle

conclusioni dell'appellante, di accogliere l'appello proposto dal Comune di Ravenna contro la sentenza oggetto di gravame; con vittoria delle spese processuali.

Con memorie depositate, rispettivamente, in data 16/9/2021 sono infine intervenute nel giudizio le associazioni non riconosciute CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) e FISieo (Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori), le quali, aderendo alle conclusioni dell'appellato, hanno entrambe chiesto il rigetto dell'appello proposto dal Comune di Ravenna; con vittoria delle spese giudiziali.

All'udienza del 28/9/2021, sentiti i difensori, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.

1. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione processuale dell'associazione APOS sollevata da CONFESTETICA, per l'asserita incapacità dell'associazione professionale degli operatori ed insegnanti shiatsu di rappresentare interessi collettivi meritevoli di tutela. Il dedotto conflitto d'interessi tra operatori ed insegnanti shiatsu, infatti, si appalesa inconsistente, laddove è evidente, invece, con riferimento al caso di specie, che insegnanti ed operatori shiatsu hanno il comune interesse di veder riconosciuta in questo giudizio la diversità strutturale, funzionale e di regime dell'attività praticata rispetto a quella di estetista.

2. Sempre in via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione processuale in capo a Confestetica, sollevata da ██████████, per la rappresentata carenza di una delibera che autorizzasse il Presidente dell'associazione ad intervenire nel presente giudizio. Il giudicante non ignora l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui la delibera dell'organo collettivo dell'associazione concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere dal legale rappresentante (cfr. Cass. sent. n. 8826/2015). Tuttavia tale orientamento non sembra considerare che la rappresentanza processuale del presidente o direttore dell'associazione non riconosciuta è di tipo legale (art. 36, comma 2, c.c.) e pertanto non abbisogna di procura, a meno che la delibera dell'organo collettivo dell'associazione non riconosciuta sia richiesta per patto statutario affinché il presidente dell'associazione stessa (o altro analogo organo) possa agire o resistere in giudizio. Solo in questo caso, infatti, sembrerebbe potersi dire che la detta delibera concorra ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisca una condizione di efficacia (non di validità) degli atti processuali (cfr., in tal senso, e solo per l'ipotesi predetta, Cass. sent. n. 5331/1991), che, peraltro, potrebbe intervenire anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio. Non si tratta, però, del caso di specie.

3. Ciò detto, con l'unico motivo di appello il Comune di Ravenna ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 1/1990, 1 e 5 della L.R. 32/1992, 4 e 2, c. 4 lett. f) del

regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, per aver il Giudice di Pace di Ravenna accolto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, ritenendo l'attività esercitata dall'odierno appellato esperibile anche in assenza di titolo abilitativo.

Deve premettersi, in punto di fatto, che a [REDACTED] è stato contestato di avere effettuato trattamenti manuali di tipo *shiatsu* all'interno di un gazebo collocato sull'arenile demaniale, in assenza della qualificazione professionale di estetista.

Ora, l'art. 1 della legge 1/1990 stabilisce che “1. *L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.* 2. *Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.* 3. *Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.*

Ebbene, il *thema decidendum* devoluto dall'appellante ed oggetto di questo giudizio concerne, appunto, l'ambito di applicazione della disciplina dell'attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990; si tratta, in altri termini, di comprendere se quella disciplina e, segnatamente, l'obbligo di conseguire la qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge citata, si estenda anche all'attività erogata dagli operatori *shiatsu*, non potendo ovviamente il regolamento comunale estendere quella disciplina ad attività diverse e non previste dalla norma, in violazione del principio di gerarchia delle fonti e con il conseguente potere del giudice di disapplicare il regolamento contrario alla legge.

Deve osservarsi, allora, che dalla lettura dell'art. 1 della Legge 1/1990 si evince che il modello legale della professione di estetista contempla tutti quei trattamenti diretti, in definitiva, all'unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano (cfr., in tale condivisibile senso, Consiglio di Stato sent. n. 3378/2016).

È evidente, infatti, che - conformemente al modello social tipico dell'attività in discorso - quella dell'estetista è un'attività che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1/1990, ha la finalità esclusiva di mantenere il corpo in perfette condizioni esteriori, o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, mediante l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.

Non risulta condivisibile, allora, quell'orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3641/2015) secondo cui l'attività di estetista si incentra su un aspetto oggettivo (tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, con ciò ricomprendendo nel proprio ambito qualsiasi genere di massaggio) e uno finalistico (lo scopo dell'attività viene individuato nel mantenere il

corpo umano in perfette condizioni, o anche solo nel migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico) e tra lo scopo dell'estetista e le finalità delle tecniche manipolatorie del corpo proprie delle discipline bionaturali, pur essendo significativamente diversi metodi e materiali utilizzati, vi sarebbe piena sovrapposibilità.

In realtà, invece, la finalità costituente l'essenza stessa dell'attività estetica - sia nella realtà, sia nella definizione che, coerentemente alla sua finalità concreta, ne dà il legislatore: mantenere il corpo in perfette condizioni esteriori, migliorarne e proteggerne l'aspetto mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi su di esso presenti - appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie dei massaggi shiatsu, che non perseguono affatto quell'obiettivo, perché hanno invece come finalità il perseguimento del benessere della persona mediante il riequilibrio della "circolazione energetica" e che, pertanto, devono ritenersi estranei all'ambito della professione di estetista ed alla relativa regolamentazione di cui alla legge n. 1/1990.

Deve, pertanto, confermarsi la sentenza del G.d.P. di Ravenna secondo cui, condivisibilmente, ■■■■■ - il quale, come è pacifico, nel pomeriggio del 2/8/2018 stava praticando un trattamento shiatsu con l'utilizzo delle mani sul corpo di un cliente, presso lo stabilimento balneare Jamaica Beach in Lido di Classe - non fosse obbligato a conseguire la qualifica professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990, per essere l'attività svolta dall'odierno appellato, oltre che intrinsecamente e finalisticamente diversa da quella di estetista - perché funzionale, appunto, a favorire il riequilibrio della "circolazione energetica", cioè il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico - anche sottratta all'ambito applicativo della disciplina dettata per quell'attività.

4. Quanto alle spese, l'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale e l'assenza di precedenti della Corte di legittimità costituiscono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle stesse. Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Ravenna avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 218/2020, emessa in data 6/7/2020, nella causa n. 1912/2019 R.G., ogni contraria o diversa istanza e domanda rigettata e disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
4. riserva, ai sensi dell'art. 438 c.p.c., il deposito della sentenza in cancelleria entro il termine di 15 giorni dalla pronuncia.

Così deciso in Ravenna, il 28/9/2021

Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante